

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 90/314/CEE-D.L. N111 DEL 17 MARZO 1995

Art. 1

NORME APPLICABILI

Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni internazionali in materia, ed articolate dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, N. 104, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41 dalla Convenzione di Berna il 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Art. 2

CONTENUTO DEL CONTRATTO - DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo ivi richiamato.

Art. 3

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esecutivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale previsto nel Catalogo o nel programma allegato "fuori catalogo" indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal catalogo richiamato nelle condizioni speciali. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

Art. 4

FONDO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 21 D.L. 111 del 17 marzo 1995 viene istituito in Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 5

ACCORDI SPECIFICI

Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. Il tale caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento che dovrebbero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'Organizzatore dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art. 6

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione del servizio oggetto dal pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzazione a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario, (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza...). A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art. 7

RECESSO - ANNULLAMENTO

7.1 - Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere nessuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, se eccedente il 10%.
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzazione e non accettate dal Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzazione la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta

modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzazione annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

- Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo,

- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dall'annullamento.

Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché, l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto di viaggio al di fuori delle ipotesi elencate si applicano le seguenti somme qui di seguito indicate:

Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere:

30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni prima della partenza

50% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza

85% della quota di partecipazione da 29 a 10 giorni prima della partenza

100% della quota di partecipazione da 9 al giorno prima della partenza

Art. 8

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programma-to non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provocato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzazione gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore a qualunque titolo insorgente, nei confronti dei viaggiatori potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

L'agente di viaggio (Venditore) preso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopracitate.

È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzazione e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo astraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, oppure sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero, che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

Art. 10

RECLAMO

Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 11

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'organizzazione è esclusivamente competente il foro di Roma.



Per tutti i viaggi organizzati non eccedenti i 30 giorni di durata è incluso automaticamente a favore del consumatore il servizio "AXA" operante nei termini e nelle condizioni generali di assicurazione della polizza AXA che comprende:

A) Rimborso spese per acquisti di prima necessità fino alla concorrenza dell'importo di euro 270.000 per persona per ritardata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo di almeno 12 ore dall'arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

B) Centrale di allarme - operativa 24 ore su 24 - per consulti medici e per attivare le prestazioni di assistenza in caso di necessità.

C) Pagamento diretto sul luogo delle spese di: ricovero ospedaliero fino ad un massimo di euro 4.000.000 per persona. Le spese saranno sostenute direttamente dalla centrale di allarme preventivamente contattata.

D) Pagamento diretto sul luogo delle spese di: ricovero ospedaliero fino ad un massimo di euro 4.000.000 per persona. Le spese saranno sostenute direttamente dalla centrale di allarme preventivamente contattata.

D) Rientro contemporaneo dei familiari in seguito al rimpatrio sanitario dell'assicurato o di suo decesso.

E) Viaggio a/r di un familiare per assistere l'assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 15 giorni.

F) Pagamento delle spese di prolungamento di soggiorno fino ad un massimo di euro 100.000 per giorno e un massimo di 3 giorni alla data stabilita di rientro, qualora lo stato di salute dell'assicurato non gli permetta di rientrare alla data stabilita. Sono escluse dalle prestazioni del servizio EUROP ASSISTANCE concernenti lo stato di salute del consumatore (trasporto sanitario, spese mediche, ecc). Le persone di età superiore a 80 anni.

Art. 12

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA

Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore l'esclusiva polizza assicurativa integrativa a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni del bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.

TARIFFE AEREE

Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote di partecipazione sono quelle applicate dai vettori aerei al momento della stampa del presente catalogo. Le eventuali variazioni in aumento comporteranno il relativo aumento delle quote di partecipazione.

VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Il programma è valido dal **01/07/2024 al 31/12/2027** ed è realizzato in collaborazione con vettori IATA. Fideiussione regionale stipulata con la C.O.T.A.V.

COPERTURA ASSICURATIVA

Polizza R.C Tour operator n. **115216482** stipulata dalla **Travel Design Srl** con **ALLIANZ** is Spa assicurazioni spa per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti all'assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turistici. Polizza n. D 571 stipulata dalla **Travel Design srl** con la Compagnia **AXA** a favore del consumatore quando prevista.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Vintage Travel di **Travel Design Srl**
Licenza di categoria lettera A & B
Decreto Provincia di Roma
N 5821 del 18/09/2009

